

## SUPER EODEM DE VESTIBUS - C. 6

3 Vestes ergo superiores gestent talaris, nimia longitudine vel  
non notandas<sup>1</sup>, ita ut nimia amplitudine superfluae aut plus  
constrictae non sint, collum tegentes et desuper clausas seu coniu-  
tales propter quas omnino a laicis<sup>2</sup> distinctionem recipiant.

6 Vestes autem inferiores, quas *subtaneas* vocant, ita longas et  
consutas ut caligae supra crura et diploides, etiam si exterius indu-  
[ f. 2v ] aperiatur, nullatenus appareant.

9 Sagulorum brevium, praesertim ad medium crurium  
tendentium, et crispatorum et caeterarum vestium expeditarum  
penitus interdicimus, cum huiusmodi magis saecularis quam  
12 militiae milites deceant. Similiter illud vestis genus cum bavaro ab-  
pendente, cum pellibus vel sine, detestamur. Non ferant caligas  
dissutas Helvetiorum more (quas *coxalia* appellant) ita ut caro inspi-

1 SUPER... VESTIBUS] 9: QUALES ESSE DEBEANT VESTES SUPERIORES ET INFERIORES

2 ergo] M2 *add.*

3 superfluae] superflue TS

4 clausas] aut cordulis alligatas M1 *add.*

7 consutas] clausas M2

supra crura] M2 *add.*

8 aperiatur] aperiat M1; aperiatur M2

appareant] cum in clericis maxime vituperabile sit ut caligae, cum  
pudendarum receptacula, dum in publico incedunt, videri possunt

9 praesertim... crispatorum] M2 *add.*

10 et crispatorum] et (( [ ? ] )) crispatorum M2

12 bavaro] bavaro M1; varo TS

14 ita... possit] M1 M2 *om.*

1. "nimia... notandas": citazione mutuata dal canone XVI del concilio Lateranense  
terzo *De indumentis clericorum* (Mansi XXII, 1006); compare anche nel  
Decreto di Gregorio IX (X. III, 1, 15).

2. "a laicis": non c'è in GO (cf. p. 5).

3. "crurium": così in M2 e in TS, mentre GO (*ibidem*) riporta correttamente

# CONSTITVTIONES

EDITAE, PER REVERENDISS.

IN CHRISTO PATREM D. IO. MATTHÆVM

GIBERTVM EPISCOPVM VERONEN. AC

IN CIVITATE ET DIOC. VERONEN.

LEGATVM APOSTOLICVM, EX

SANCTORVM PATRVN DE

CTIS ET CANONI.

CIS INSTITVTIS AC VARIIS NEGOCIIS

QVOTIDIE OCCVRRENTIBVS ET LON

GO RERVN VSV COLLECTAE ET

IN VNVM REDACTAE.



VERONAE,

APVD ANTONIVM PVTELLE

TVM. M D XLII.

Frontespizio delle *Constitutiones* (1542)

FONTI E STUDI DI STORIA VENETA

25

LE  
COSTITUZIONI PER IL CLERO  
(1542)

DI  
GIAN MATTEO GIBERTI,  
VESCOVO DI VERONA

PRIMA EDIZIONE CRITICA  
*a cura di Roberto Pasquali*



VICENZA 2000

ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE  
E DI STORIA RELIGIOSA



(1542)

**Cap. 4°: DIVIETO DI CURARE LA CAPIGLIATURA  
IL BERRETTO E IL SOTTOBERRETTO**

Poiché, secondo l'Apostolo, *l'uomo che coltiva la propria chioma è degno di biasimo*, prescriviamo che tutti i chierici portino i capelli tagliati all'altezza degli orecchi<sup>1</sup>, non arricciati col calamistro<sup>2</sup> o con una scriminatura alla maniera degli smidollati e degli effeminati.

Usino un berretto dignitoso, rotondo<sup>3</sup>, senza pieghe o con la croce, come i canonici, di colore decente e consentito; e non lo portino di traverso, al modo dei laici frivoli.

Proibiamo assolutamente, invece, l'uso dei *sottoberretti* (che vengono chiamati in dialetto *orecchini*) con nastri e alette<sup>4</sup>, che inoltre si annodano di sotto sotto la gola. Se qualcuno avrà veramente bisogno di un *sottoberretto*, gli diamo il permesso di portarlo, purché privo di tali nastri ed alette e decorosamente sistemato.

<sup>1</sup> *Tondere prope aures capillos debent clerici, si caesariem ferre voluerint: omnino autem illi superioris pilos ita tondeant, ut ne sanguine Christi Domini, dum sumitur, intingantur*" (CO. p. 4).

<sup>2</sup> Era un ferro per arricciare i capelli.

<sup>3</sup> *Quo tempore pileum rotundum ferre solebant clerici, nunc autem quadratum est in usu in Ecclesia Veronensi: ac proinde eo utendum et non nisi nigri coloris, licet aliquando aliquis alius color fuerit a consuetudine permissus*" (*ibidem*). Riguardo al berretto cf. il cap.

<sup>4</sup> *CF* della seconda sezione.

<sup>5</sup> *Quibus* perché erano ornamenti muliebri.

## Cap. 6°: ANCORA A PROPOSITO DELLE VESTI

I chierici, perciò, indossino come veste esterna la talare<sup>1</sup>, che non si faccia notare perché troppo lunga o troppo corta e tale da non essere sovrabbondante per eccessiva larghezza né più stretta di quanto è conveniente, che ricopra il collo e sia chiusa o allacciata in alto in modo da distinguersi completamente dagli abiti dei laici<sup>2</sup>.

Sotto di essa poi portino vesti, chiamate *sottane*, tanto lunghe e tanto decorosamente confezionate da non lasciare intravedere per niente i calzari sopra le gambe e la diploide<sup>3</sup>, anche se si aprisse la veste esterna.

Vietiamo del tutto l'uso delle mantelle corte, specialmente se non arrivano a metà delle gambe, e di quelle increspate e delle altre vesti succinte, più adatte ai soldati della milizia secolare che non a quelli della milizia celeste. Allo stesso modo deprechiamo quel genere di vesti col bavero pendente dalle spalle, con o senza pelli. I chierici non portino, al modo degli svizzeri, calzari sciolti al ginocchio (che chiamano *cosciali*), da cui si possa intravedere la carne nuda.

1. La talare, "vestis longa et clausa", di colore nero dal sec. XV, fu prescritta ai sacerdoti perché la indossassero obbligatoriamente sotto i paramenti sacri (da ciò sembra che derivi l'appellativo "sottana").
2. I laici sono i cristiani facenti parte della Chiesa tramite il Battesimo, ma che non appartengono al clero (e quindi alla gerarchia ecclesiastica) e che non fanno parte di qualche ordine religioso.
3. Letteralmente: vesti doppie col risvolto. Altra interpretazione: mantello talmento ampio che si gettava sulle spalle facendo un doppio giro ("laena duplicata" secondo il Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz-Austria 1954). Però qui G. si riferisce quasi sicuramente a una tunica oppure a un camicione.

**Cap. 7°: COLORI DELLE VESTI**

I chierici, inoltre, non devono portare vesti di colore proibito dai sacri canoni, o a bande diverse o a strisce o a scacchi<sup>1</sup>, e neppure scarpe o sandali ricoperti di velluto o di seta o intagliati o a strati sovrapposti. I semplici sacerdoti si astengano dal colore verde, azzurro e porporino e dalle vesti di seta. Sia consentito invece ai professori e agli altri chierici insigniti di qualche titolo indossare vesti decorose e lunghe, foderate di seta o di pelle e anche di colore porporino. Li esortiamo, però, ad usarle in modo che vi si colga il giusto decoro dell'ordine clericale, non l'ostentazione di fasto o il peccato di presunzione, perchè non possano venir bollati a ragione col marchio della vanità e dell'ambizione.

**Cap. 8°: ANELLI E CINTURE**

E' inoltre vietato che un sacerdote porti al collo monili o cordicelle (con appeso, magari, uno stuzzicadente d'oro o d'argento e decorato con perle) oppure anelli alle dita, e che indossi una cintura di seta, ornata d'oro o d'argento, a meno che non siano di quel genere che è consentito ai preti come segno distintivo della loro dignità, secondo quanto prescrivono i sacri canoni.

1. "a bande... a scacchi": "con mostre di colore o drappo diverso... idest rugosas et cum plicaturis" (GO, p. 5).

**13°: DIVIETO DI PORTARE ARMI<sup>1</sup>**

Ai chierici è vietato dalle norme dei sacri canoni di portare armi militari, perché non possono servire Dio e il mondo contemporaneamente; perciò si proibisce loro l'uso delle armi tipiche dei militari. Non si proibisce invece l'impiego delle armi loro proprie, che sono la preghiera e le lacrime, con cui certamente si conquista Dio. Infatti mentre Mosè combatteva con tali armi insieme al suo popolo vinceva<sup>2</sup>. Con queste armi l'imperatore Teodosio il Vecchio riportò una prodigiosa vittoria contro Eugenio e Arbogaste<sup>3</sup>.

Pertanto, seguendo le orme tracciate dai santi Padri, ordiniamo che qualunque chierico secolare o regolare<sup>4</sup>, di qualunque dignità ecclesiastica sia insignito, si astenga a portare spade e armi (a meno che non gli tocchi transitare fuori della città, attraverso luoghi pericolosi, o non le porti per un altro motivo di necessità col permesso nostro o del nostro vicario), ne sia privato. La prima volta incorra in una multa pecuniaria da imporsi secondo l'arbitrio nostro o del nostro vicario. La seconda volta, sia che si trovi in abito clericale oppure no, possa essere catturata.

<sup>1</sup> Nel corso delle visite pastorali G. aveva trovato preti armati (vedi a.e. in VPG la p. 895), che scatenavano risse sguainando il coltello (*idem*, p. 399), che coltivavano l'hobby della caccia (*idem* pp. 947, 1072 1212). Inoltre il Vescovo si vide costretto a processare qualche prete responsabile addirittura di omicidio, come ci informa Proserpi (TEC, p. 207).

<sup>2</sup> Il riferimento è a una battaglia che il popolo ebraico, nel cammino verso il Sinai, dovette sostenere contro gli Amaleciti. Questi furono sconfitti, dice il racconto biblico (Es. 17. 8-16), perché Mosè tenne sollevate le mani in preghiera per tutto il giorno dello scontro militare.

<sup>3</sup> Teodosio I il Grande, imperatore romano dal 379 al 395, si intromise spesso in questioni teologiche religiose. Ordinò nel 392 la terribile strage di Tessalonica (7.000 cittadini uccidati!) e ne fece poi pubblica ammenda. Nel 393 mosse guerra contro Eugenio, proclamandosi imperatore d'Occidente, e Arbogaste, generale dei Franchi: il conflitto assunse il carattere di guerra di religione tra pagani e cristiani. Teodosio vinse il 6 settembre 394, segnando nel contempo l'affermazione del cristianesimo e portando così a compimento l'opera iniziata da Costantino.

<sup>4</sup> Il clero secolare è l'insieme dei chierici non appartenenti ad alcun Ordine o Congregazione religiosa, che svolgono il loro ministero pastorale nel mondo ("saeculum") a diretto contatto con la gente, esercitando così la cura delle anime.

Il clero regolare, viceversa, è composto da religiosi ordinati "in sacris", che vivono e svolgono la loro missione presbiterale in base alla regola ("regula") dell'Ordine o della Congregazione cui appartengono, secondo il loro specifico carisma.

qualsiasi ufficiale anche secolare della città e della diocesi, così da essere condotto prigioniero alle carceri dell'episcopo. Non sia rilasciato di là che non avrà pagato per intero la multa che deve essere imposta da noi o dal vicario (multa da assegnare in parte agli ufficiali che lo hanno catturato e parte da destinare ad opere pie).

I religiosi e i secolari, invece, che non possono essere condannati a una pena pecuniaria, saranno destinati al carcere da noi o dal nostro vicario secondo che ci sarà parso opportuno, e siano privati delle armi. Nessuno, poi, sia a cavallo, presuma di poter portare balestre o archibusi; chi oserà sarà condannato ogni volta a una pena pecuniaria e al carcere.

#### 14°: DIVIETO DI ANDARE IN GIRO DI NOTTE

Poiché, senza dubbio, la presunzione di una colpa aumenta a motivo del sospetto (infatti *chi fa il male, odia la luce*), nessuno - a qualunque stato, dignità o condizione appartenga - osi andarsene in giro per la città con fiaccola dopo il suono della campana del comune di Verona<sup>1</sup>. Altrimenti che sarà così scoperto, se disarmato, lo condanniamo a pagare sei lire ogni volta; se armato, sarà soggetto a una pena maggiore, da imporsi secondo nostro arbitrio, e a quella del carcere, dopo che sia stata ponderata la qualità della colpa e della persona.

<sup>1</sup>LE b campana del coprifuoco, che si suonava al tramonto. Cf.: *Qui iverit in sero sine lumine tertium sonum campanae, quomodo puniatur*, SV, "liber tertius", cap. XXIII/a (p. 141) e SVI. "liber tertius", cap. XXIII/a (p. 200).



**Cap. 15°: SEGUE LO STESSO ARGOMENTO E SI FA DIVIETO  
DI ANDARE IN GIRO CON STRUMENTI MUSICALI**

I chierici devono alzarsi nel mezzo della notte per celebrare Dio e sette volte al giorno devono dire le sue lodi<sup>1</sup>, e salmodiando a Dio promettono insieme col profeta: *Voglio meditare i tuoi comandamenti, non dimenticherò la tua parola*; per tale ragione essi devono distinguersi anche in tale impegno. Qualora capitati (aggiungendo male al male) che, andandosene in giro di notte, si mettano a intonare volgari e lascive canzoni amorose (che chiamano *mattinate* o *serenate* o in qualsiasi altro modo) o applaudano ai cantanti o si uniscano a loro, sia che vengano scoperti armati sia disarmati, oltre alla pena pecuniaria comminabile ad arbitrio nostro o del nostro vicario, siano anche incarcerati e restino per un mese sospesi *a divinis*<sup>2</sup>.

**Cap. 16°: ONORABILITÀ DEI CHIERICI E LORO MODO DI  
COMPORTARSI**

I chierici non avrebbero motivo di lamentarsi che i laici non portano loro il rispetto dovuto e di sperimentare che i laici si dimostrano alquanto ostili a loro in ogni cosa, se essi stessi, riflettendo sulla gravità del carico posto sulle loro spalle, per ciò stesso eseguissero quello che è stato ordinato loro dal

**1.** Secondo la *Regula canonicorum* del vescovo Crodegango (PL 89, 1065-1069), sette sono i momenti giornalieri di preghiera nella *Liturgia delle Ore* (così dette perché la loro recita ha il suo tempo ideale in un'ora determinata): esse si dividevano in maggiori o notturne (il mattutino) e minori o diurne (prima, terza, sesta, nona, vespero, compieta).

**2.** Provvedimento punitivo per cui un chierico viene privato dal proprio superiore ecclesiastico della facoltà di esercitare i poteri inerenti al suo ufficio o dei frutti del suo beneficio, o di entrambi.

**Guardare** impudico lascia trapelare un cuore impudico, ma abbiano l'occhio **della** mente puro, quello del corpo pudico, quello della condotta attento.

### Cap. 18°: DIVIETO DI ESIBIRSI NEGLI SPETTACOLI<sup>1</sup>

Se qualcuno - dimentico del suo grado, ordine, professione - parteciperà **a balli** pubblici, a giochi con l'asta, a danze o pantomime o a spettacoli pubblici **o ad** altre manifestazioni di tal genere, o vi parteciperà per un tempo notevole, **oppure** danzerà o canterà in coro in balli con donne di qualsiasi genere o **condizione**, se sarà soltanto presente sia condannato a pagare venticinque lire; **se invece** parteciperà al ballo, dovrà sborsare dieci ducati e anche sottostare a **una** pena più pesante, qualora da ciò sia scaturito uno scandalo.

Vogliamo inoltre che i chierici, allo stesso modo, rifuggano specialmente **da** banchetti pubblici dei laici e che non si rechino nei luoghi dove questi **vengono** allestiti con l'intento di divertire gli animi dei laici o col canto o con **strumenti** a corda.

Condanniamo poi alla pena del carcere quei chierici cantori che, **disprezzando** il nostro comando, senza averci consultato oseranno accedere a **qualcuna** di quelle manifestazioni succitate per unirsi ai canti, sospendendoli **a** *divinis* secondo il nostro giudizio e volendo che siano considerati da tutti come **sospesi**. Ad essi notificiamo inoltre che, sotto la minaccia di una pena **dipendente** dal nostro giudizio, in nessun modo osino recarsi in un altro posto fuori **della** propria chiesa, col pretesto di cantar messe e altri uffici divini, senza **licenza** nostra o del nostro vicario.

1. Nel corso della visita pastorale del 1529, ad esempio, il vicario di Giberti aveva sorpreso l'arciprete di San Giovanni Lupatoto "mascheratus et publice in choreis coram eius populo" (VPG, p. 265). Su questo argomento cf. più avanti i capp. 10° e 12° della nona sezione.

Cap. 29°: PROIBIZIONE AI CHIERICI DI COABITARE CON  
DONNE

Poiché nelle donne non c'è la minima parte, dalla testa ai piedi, in cui non sia teso un laccio per accalappiare gli occhi degli uomini, per tale ragione, in conformità alle prescrizioni dei sacri canoni (lo diciamo più per la pienezza del cuore che ritenendolo indispensabile adesso, e in previsione dei casi futuri) che per quelli presenti, poiché ora, grazie a Dio, nella nostra città e diocesi non si trova nessuno che, palesemente o di nascosto, per quanto ne sappiamo noi, tenga con sé delle concubine) proibiamo ad ogni chierico - insignito sia degli ordini minori sia di quelli sacri o di qualunque dignità - di permettersi di coabitare una donna di qualsiasi specie o condizione (sia sospetta che non) ad abitare in casa sua, o di permettere che coabiti con lui in qualunque modo, senza un permesso esplicito e scritto ottenuto da noi o dal nostro vicario, sotto la pena di cinquanta lire da applicare tutte le volte che trasgredirà.

Ma nella concessione di questo permesso, specialmente riguardo a quelle donne comunque di buona fama e nelle quali la legge naturale o un altro giudizio non ammette che si sospetti qualche orribile colpa, noi non ci dimostriamo restii. Se, invece, si trattasse della medesima donna con cui avesse già avuto in passato una relazione carnale, il chierico resterà in carcere per tutto il tempo dipendente dal nostro giudizio.

## SETTIMA SEZIONE

## I FIDANZAMENTI E I MATRIMONI

Cap. 1°: LA FORMA OBBLIGATORIA NEL CONTRARRE IL FIDANZAMENTO E IL MATRIMONIO, E QUANTO SIANO DETESTABILI I MATRIMONI CLANDESTINI<sup>1</sup>

Perché non scaturiscano odi e contese donde si richiede l'amicizia e l'affinità - ci siamo resi conto con profondo dispiacere che ciò avviene molto spesso -, con affetto paterno provvediamo, mediante la presente costituzione, a tutti singolarmente i nostri sudditi, e allo stesso tempo li ammoniamo affinché d'ora in poi nessuno osi contrarre fidanzamento a parole riguardo al futuro o al presente, e neanche contrarre matrimonio con la consegna dell'anello, né che nelle chiese o nei luoghi pubblici, o in casa dei genitori e alla presenza del proprio sacerdote e del padre e della madre dei contraenti, se li avranno; e pure, se saranno orfani, alla presenza dei parenti prossimi di entrambe le parti, se vorranno essere presenti, e di altri testimoni degni di fede, che possano e abbiano l'autorità di dare ovunque la loro testimonianza chiaramente e all'unanimità del consenso di entrambe le parti.

All'epoca di G. (e quindi prima dell' assise tridentina) per contrarre matrimonio non era necessaria alcuna formalità, tranne il consenso dei due interessati, ovviamente. Tre potevano essere le forme del matrimonio: clandestino (se avvenuto senza i testimoni), pubblico (alla presenza dei testimoni), "in faciem Ecclesiae" (alla presenza del sacerdote e dei testimoni).

Il contratto coniugale si suddivideva in due momenti fondamentali: gli sponsali e il matrimonio vero e proprio. Il primo consisteva nella promessa vicendevole di unirsi in matrimonio ("sponsalia per verba de futuro") e nella manifestazione del consenso dei fidanzati e dei genitori, nella consegna dell'anello da parte dello sposo alla sposa ("subarratio annuli"), nella sottoscrizione dei patti alla presenza dei testimoni e nella consegna della dote. Gli sponsali erano validi per la Chiesa se messi per iscritto e firmati dai promessi sposi, dal parroco e dai testimoni. Il matrimonio sacramentale, invece, consisteva nella solenne ratifica pubblica, espressa dal consenso "per verba de praesenti": era cioè una manifestazione libera e univoca della libera volontà da parte dei nubendi di aderire all'unione coniugale.